

## ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2022

### STRUTTURE DI RICARICA VEICOLI ALIMENTATI A ENERGIA ELETTRICA

#### 01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

**RICORDA:** per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

**RICORDA ANCORA:** per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

#### 02. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	STRUTTURE DI RICARICA VEICOLI ALIMENTATI A ENERGIA ELETTRICA
Norma legislativa	Art. 16-ter DL 1039/2013 - Art. 9 DM Mise 20.03.2019
Deducibile/Detraibile	<b>Detraibile</b>
Misura	<b>50% - 110%</b>
Rigo della Dichiarazione	<b>RP 56 Codice 2 o Codice 3 o Codice 4 o Codice 5</b>
Rigo del Modello 730	<b>E 56 Codice 2 o Codice 3</b>

## DOCUMENTI DA CONSERVARE

Documentazione che comprovi la spesa compreso il mezzo di pagamento utilizzato.

Si deve **trattare di un punto di ricarica:**

- di potenza standard che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico, di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici e che non sono accessibili al pubblico (lett. d);
- non accessibile al pubblico, vale a dire installato in un edificio residenziale privato o in una sua pertinenza, riservato esclusivamente ai residenti; oppure destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una stessa entità, installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entità; oppure installato in un'officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico (lett. h)).

Fra le diverse ipotesi normative occorre individuare la propria casistica **in uno dei seguenti 4 codici.**

- 2** Per l'acquisto e posa in opera di **strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica**. La detrazione spetta per le spese sostenute **dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021**, relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento. Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico. **Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo.** Possono beneficiare della detrazione i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile o l'area in base ad un titolo idoneo. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.
- I pagamenti sono effettuati dai contribuenti con bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili quali, ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Tali modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuarsi con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni. Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta

	degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.
<b>3</b>	Per l'acquisto e posa in opera di <b>strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente agli interventi superbonus</b> . Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici <b>'30', '31', '32' e '33'</b> della sezione IV e <b>ripartita in 5 quote annuali</b> . In tal caso l'aliquota della <b>detrazione è aumentata al 110%</b> . Questo codice va utilizzato anche per le spese sostenute nel 2021 per lavori iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021.
<b>4</b>	Per l'acquisto e posa in opera di <b>strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici unifamiliari eseguite congiuntamente agli interventi superbonus</b> . Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal <b>1° gennaio 2021 congiuntamente</b> a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici <b>'30', '31', '32' e '33'</b> della sezione IV per gli interventi su edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. In tal caso l'aliquota della <b>detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali e il limite di spesa è pari a 2.000</b> euro per ognuna delle due unità immobiliare per cui è possibile fruire del superbonus.
<b>5</b>	Per l'acquisto e posa in opera di <b>strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici plurifamiliari o condomini eseguite congiuntamente agli interventi superbonus</b> . Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 <b>congiuntamente</b> a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici <b>'30', '31', '32' e '33'</b> della sezione IV per gli interventi su edifici plurifamiliari o i condomini In tal caso l'aliquota della detrazione <b>è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali</b> e il limite di spesa è pari <b>a 1.500 euro per un numero massimo di otto colonnine, è pari a 1.200 euro per il numero delle colonnine eccedenti le prime otto</b> . L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Per le sole spese di infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici, in caso di spese sostenute dalla società trasparente (art.5 o art. 116 del TUIR) di cui il dichiarante è socio, in **colonna 8** deve essere indicato l'importo della spesa, che non può superare i limiti indicati in corrispondenza dei relativi codici sostenuta nel medesimo anno di **colonna 7** della



società partecipata, per la quota attribuita al dichiarante e, in **colonna 5**, il codice fiscale della società partecipata; in caso di più partecipate, oltre alla prima, va compilato un modulo distinto per ciascuno di essere avendo cura di compilare esclusivamente le **colonne 5, 6, 7 e 8 e 9**. La colonna 6 deve essere compilata con il codice **"2" o "3" o "4" o "5"**, di cui sopra, a seconda se le spese sostenute danno diritto alla detrazione del 50 o 110 per cento e a seconda del momento di sostenimento delle spese.

Possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES) che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile o l'area in base ad un titolo idoneo (*Risoluzione 28.02. 2019, n.32/E*).

Fermo restando il limite complessivo di euro 3.000, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento quali, ad esempio, i costi di allaccio (*Circolare 10.04 2019, n. 8/E*).

